

Vito SARACINO

Dottore Commercialista

Revisore Contabile

LEGGE DI BILANCIO 2018 – PROROGA SUPER E IPER AMMORTAMENTO 2018

a cura del Dott. Vito SARACINO – Dottore Commercialista e Revisore Contabile in Bitonto (BA)

Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2017 la legge 27 dicembre 2017, n. 205 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020", cosiddetta Legge di Bilancio 2018, contenente, tra le altre, la proroga per il 2018 del super ammortamento e iper ammortamento.

SUPER AMMORTAMENTO 30%

Per i titolari di redditi d'impresa e per i lavoratori autonomi che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi, la legge di Bilancio 2018, prevede l'aumento del 30% (fino allo scorso anno del 40%), del costo di acquisizione dei predetti beni, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria.

L'investimento deve essere realizzato dal 1° gennaio 2018 fino al 31 dicembre 2018, ovvero fino al 30 giugno 2019 a condizione che, entro la data del 31 dicembre 2018:

- l'ordine risulti accettato dal venditore;
- Sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

La Circolare n. 4/E/2017 precisa che: "soltanto al verificarsi di entrambe le suddette condizioni risultano ammissibili al super ammortamento anche gli investimenti "effettuati" nel periodo 1° gennaio 2018 - 30 giugno 2018".

A questo proposito L'Agenzia dell'Entrate ricorda che il momento di effettuazione dell'operazione di acquisizione dei beni mobili è la data di consegna o spedizione, ovvero se diversa e successiva, la data in cui si verifichi l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale, senza tener conto delle clausole di riserva di proprietà.

Da un punto di vista oggettivo la norma prevede l'esclusione dell'agevolazione degli investimenti in veicoli e altri mezzi di trasporto, sia che vengano utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'impresa (la cui deducibilità è integrale), sia che vengano usati con finalità non esclusivamente imprenditoriali.

L'esclusione, quindi, riguarda:

- i beni che beneficiano della precedente versione del super ammortamento;
- tutti i veicoli di cui all'art. 164, comma 1, del Tuir:
 - ✓ aeromobili da turismo;
 - ✓ navi e imbarcazioni da diporto;
 - ✓ autovetture ed autocaravan;
 - ✓ ciclomotori e motocicli ecc.

IPER AMMORTAMENTO 150%

E' riconosciuto per i beni materiali strumentali nuovi ad alto contenuto tecnologico atti a favorire i processi di trasformazione tecnologica in chiave Industria 4.0 (inclusi nell'allegato A della legge)

Vito SARACINO

Dottore Commercialista

Revisore Contabile

una maggiorazione del costo di acquisizione del 150%, consentendo così di ammortizzare un valore pari al 250% del costo di acquisto.

Ciò significa che le spese inerenti il settore dell'industria 4.0, ovvero, i settori altamente innovativi, saranno ammortizzabili negli anni per un importo pari al 250% del loro valore.

In questo modo, il bene strumentale agevolabile acquistato ad esempio a 1000 euro, potrà essere ammortizzato per un importo di 2500 euro.

Tale agevolazione viene riconosciuta per gli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2018 ovvero fino al 31 dicembre 2019, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2018:

- l'ordine risulti accettato dal venditore;
- sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

L'iper-ammortamento spetta alle imprese che operano nel settore industriale, nello specifico in:

- Meccatronica,
- Robotica;
- Big data;
- Sicurezza informatica;
- Nanotecnologie;
- Sviluppo di materiali intelligenti;
- Stampa 3D;
- Internet.

La legge di Bilancio 2018 prevede che per accedere all'iper-ammortamento, l'impresa è tenuta ad acquisire una dichiarazione di atto notorio del legale rappresentante, ovvero, per gli acquisti di costo unitario superiori a 500.000 euro, una perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o da un ente di certificazione accreditato, attestante che il bene possiede caratteristiche tecniche tali da includerlo negli elenchi A e B ed è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

In pratica il bene deve "entrare" attivamente nella catena del valore dell'impresa.

La dichiarazione del legale rappresentante e l'eventuale perizia devono essere acquisite dall'impresa entro il periodo di imposta in cui il bene entra in funzione, ovvero, se successivo, entro il periodo di imposta in cui il bene è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

Va precisato che, in quest'ultimo caso, l'agevolazione sarà fruita solo a decorrere dal periodo di imposta in cui si realizza il requisito dell'interconnessione.

Sono confermate le cause di esclusione delle agevolazioni (già previste dalla legge di Stabilità 2016).

Non potranno beneficiare del super e iper ammortamento:

- ✓ i beni per i quali il D.M. 31.12.1988 prevede coefficienti di ammortamento inferiori al 6.5%;
- ✓ i fabbricati e le costruzioni;
- ✓ i beni di cui all'Allegato 3 annesso alla legge di stabilità stessa.

Le maggiorazioni del costo di acquisizione non producono effetti ai fini dell'applicazione degli studi di settore.

Vito SARACINO

Dottore Commercialista

Revisore Contabile

Per i soggetti che beneficiano dell'iper ammortamento, nell'ipotesi in cui il bene agevolato sia realizzato a titolo oneroso nel corso del periodo di fruizione dell'agevolazione, viene previsto che il beneficio non venga meno per le residue quote, purché nel medesimo periodo d'imposta del realizzo l'impresa:

- sostituisca il bene originario con un bene materiale strumentale nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori a quelle previste dall'Allegato A alla legge 232/2016;
- attesti l'effettuazione dell'investimento sostitutivo, le caratteristiche del nuovo bene e il requisito dell'interconnessione.

Nel caso in cui l'investimento sostitutivo sia di costo inferiore a quello del bene originario, il beneficio calcolato in origine deve essere ridotto in corrispondenza del minor costo agevolabile.

Bitonto, 12/02/2018

Dott. Vito SARACINO

Dottore Commercialista in Bitonto (BA)

info@studiosaracino.it

www.studiosaracino.it